# *Rassegna Stampa*

di Venerdì 5 marzo 2021

# *Centro Studi C.N.I.*

# Sommario Rassegna Stampa


| Pagina | Testata | Data | Titolo | Pag. |
|---|---|---|---|---|
| **Rubrica** | **Infrastrutture e costruzioni** | | | |
| 36 | Italia Oggi | 05/03/2021 | *OPERE, COMMISSARI IN ARRIVO (A.Mascolini)* | 3 |
| **Rubrica** | **Edilizia e Appalti Pubblici** | | | |
| 1 | Il Sole 24 Ore | 05/03/2021 | *AGEVOLAZIONI UNITA' "COLLEGATE", SISMABONUS AUTONOMO MA SERVE LA VERIFICA STATICA (A.Barocci)* | 4 |
| 28 | Italia Oggi | 05/03/2021 | *ASSEVERAZIONE ANCHE SU LAVORI INIZIATI PRIMA DEL 6/10/2020* | 6 |
| **Rubrica** | **Altre professioni** | | | |
| 1 | Il Sole 24 Ore | 05/03/2021 | *AVVOCATI, NEL 2020 DECISIVO IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA (P.Maciocchi)* | 7 |
| **Rubrica** | **Fisco** | | | |
| 29 | Il Sole 24 Ore | 05/03/2021 | *INTRECCIO DI NORME SULLA CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE SISMICHE* | 9 |
| 1 | Italia Oggi | 05/03/2021 | *IL DECRETO SOSTEGNO POTENZIA ANCHE I CREDITI D'IMPOSTA 4.0 (L.Chiarello)* | 10 |
| 1 | Italia Oggi | 05/03/2021 | *SUPERBONUS, CESSIONE ULTERIORE DEL CREDITO SENZA ATTESE (F.Poggiani)* | 11 |

ItaliaOggi

Quotidiano Data 05-03-2021
Pagina 36
Foglio 1

*Il ministro Giovannini fissa le prime priorità in agenda. I comuni: 60 mila nuove assunzioni*

# Opere, commissari in arrivo

## *Nuovo elenco entro il 30/4. Pnrr in via di ridefinizione*

*Pagina a cura*
DI ANDREA MASCOLINI

In via di ridefinizione le allocazioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza; nuovi commissari di gara per le infrastrutture entro metà 2021; priorità alla velocizzazione delle procedure. Su questi tre fronti il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, **Enrico Giovannini**, ha puntato l'accento nella sua prima audizione parlamentare da neo ministro (davanti alle commissioni congiunte ambiente e trasporti della camera e lavori pubblici del senato), mentre sul fronte degli enti locali la richiesta è di un piano per l'assunzione di 60.000 dipendenti di cui 150 per il personale tecnico di ogni città metropolitana.

Il primo punto toccato da Giovannini nel suo intervento è stato quello legato alla velocizzazione delle opere in corso; in particolare ha annunciato che entro il 30 aprile (per approvare il decreto di nomina entro fine giugno) sarà presentato un nuovo elenco di commissari straordinari, in aggiunta agli oltre 50 del precedente governo sui quali si sta per esprimere il Parlamento con i pareri di rito.

Per Giovannini «per arrivare in tempo a firmare il dpcm a quella scadenza il mio ministero dovrà preparare l'elenco già al 30 aprile, proprio mentre invieremo a Bruxelles il Piano nazionale di ripresa e resilienza». Sul Pnrr il ministro ha invece precisato che «non sono escluse riallocazioni di risorse fra le diverse missioni in funzione della fattibilità dei diversi progetti», prefigurando quindi un intervento non da poco. Sulle procedure attuative Giovannini ha poi affermato che «il ministero è impegnato a stimolare tutte le azioni possibili, interne al ministero ma anche in altre amministrazioni, che consentano di velocizzare procedure che fino adesso non sono state attuate nei tempi previsti».

Sul fronte delle stazioni appaltanti potrà avere un certo peso anche la posizione espressa in questi giorni dall'Anci che proprio in relazione al Recovery plan italiano e in considerazione degli ingenti investimenti da gestire su molteplici fronti da qui a prossimi 5/6 anni, chiede a gran voce di cambiare radicalmente rotta sugli investimenti per il personale.

D'altro canto, si legge in una articolata nota dell'Anci emessa in settimana, il Recovery plan (nella bozza del 12 gennaio 2021) al di là delle scelte che vorrà compiere il nuovo governo, fornisce comunque alcune indicazioni per tre linee di azione, strettamente connesse: capitale umano, semplificazione, digitalizzazione.

In particolare, il Recovery Plan, prevede la realizzazione di un piano organico straordinario di assunzioni di personale a tempo determinato, destinato al rafforzamento delle amministrazioni coinvolte nella realizzazione degli interventi del piano. Lo stanziamento totale per questo intervento è di 210 milioni.

Da qui diverse proposte per misure nuove, urgenti e straordinarie per l'attuazione del Pnrr. Per l'Anci deve essere definito e attuato con urgenza un piano straordinario di assunzioni che consenta l'immissione nei comuni, nell'arco del prossimo quinquennio, di 60 mila unità di personale, in parziale sostituzione di quello perso negli ultimi anni ed in deroga alle regole vigenti in materia di assunzioni.

Analogamente, per le specifiche esigenze di profili tecnici delle Città metropolitane, conclude l'Anci, deve essere prevista in tempi celeri l'immissione in servizio di almeno 150 unità di personale in ogni città metropolitana.

Questo in considerazione delle eccezionali esigenze di pianificazione strategica e programmazione di 5 interventi di investimento nelle aree metropolitane, con particolare riferimento ai settori dell'edilizia scolastica, della viabilità, e dell'innovazione digitale.

*© Riproduzione riservata*

Opere, commissari in arrivo
Nuovo elenco entro il 30/4. Pnrr in via di ridefinizione
Speciale appalti
I prezzari regionali vanno aggiornati
Accalamento, impresa con ruolo esecutivo

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Quotidiano Data 05-03-2021
Pagina 1
Foglio 1 / 2

## Agevolazioni
# Unità «collegate», sismabonus autonomo ma serve la verifica statica

**Andrea Barocci**
*—a pagina 29*

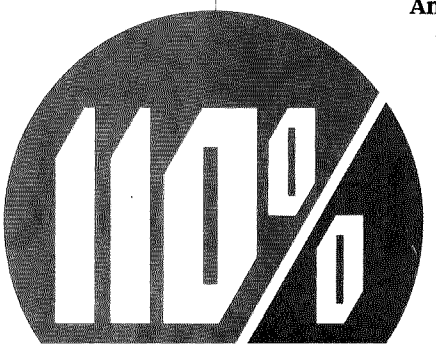


IL SUPERBONUS DEL 110% - 46
**La messa in sicurezza**

Il caso degli edifici in aggregato, come le villette a schiera: normativa tecnica e fiscale viaggiano su piani distinti
Anche se le unità sono connesse dal punto di vista strutturale non ci sono limitazioni alle eventuali detrazioni

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

# Sismabonus autonomo nelle unità collegate

*Pagina a cura di*
**Andrea Barocci**

A seguito del documento emanato a febbraio 2021 dalla Commissione monitoraggio sul sismabonus, istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono nate alcune perplessità sulla fruizione dei bonus per edifici in aggregato.

Occorre, prima di tutto, ricordare che un conto è la normativa fiscale (fruibile eventualmente), un conto è il Dpr 380/2001 (Testo unico edilizia) e la normativa tecnica sulle costruzioni (cogenti e obbligatori in ogni caso). Partiamo dal concetto di aggregato edilizio, indissolubilmente legato alla complessità: aggregato organico e strutturato di parti tra loro interagenti, in base alla quale il comportamento globale del sistema non è immediatamente riconducibile a quello dei singoli costituenti, dipendendo dal modo in cui essi interagiscono.

Il concetto tecnico di aggregato, che possiamo ritrovare anche negli aspetti giuridici del condominio, racchiude dunque complessità strutturali, che vanno oltre la singola unità immobiliare. Per questo le norme tecniche per le costruzioni (Dm 17 gennaio 2018) al §8.7 introducono l'unità strutturale: in presenza di edifici in aggregato, contigui, a contatto od interconnessi con edifici adiacenti, i metodi di verifica di uso generale per gli edifici di nuova costruzione possono risultare inadeguati. Nell'analisi di un edificio facente parte di un aggregato edilizio, infatti, occorre tenere conto delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici adiacenti. A tal fine dovrà essere individuata l'unità strutturale (Us) oggetto di studio, evidenziando le azioni che su di essa possono derivare dalle unità strutturali contigue.

L'unità strutturale dovrà avere continuità da cielo a terra, per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, sarà delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui strutturalmente ma, almeno tipologicamente, diversi. Oltre a quanto normalmente previsto per gli edifici non disposti in aggregato, per gli edifici in aggregato dovranno essere valutati gli effetti di: spinte non contrastate sulle pareti in comune con le Uunità strutturali adiacenti, causate da orizzontamenti sfalsati di quota, meccanismi locali derivanti da prospetti non allineati, sia verticalmente sia orizzontalmente, unità strutturali adiacenti di differente altezza.

In sintesi, ciascuno sulla propria unità immobiliare ha libertà d'intervento purché dimostri che l'unità strutturale nella quale è inserito non subisca variazioni significative o diminuzione della sicurezza. Il caso delle villette a schiera, citato nella risposta del Cslp, ne è il tipico esempio: dal punto di vista tecnico si può intervenire a piacimento ma dimostrando appunto che le unità adiacenti non ne risentano, trattandosi di unica unità strutturale composta da più unità immobiliari in fila. L'aver definito non autonome le unità in esame per la parte strutturale (come è corretto) non significa che non si possa fruire del bonus per le strutture, semplicemente occorre fare le valutazioni sull'unità strutturale, come richiesto dalle normative tecniche stesse.

Ed è proprio il bonus ad aver accentuato la dicotomia: il massimale di spesa è infatti calcolato sulla singola unità immobiliare, ma le valutazioni tecniche devono essere svolte sull'intera unità strutturale. Tale aspetto fu evidenziato già dalla nascita del provvedimento fiscale. Il Dpr 917/1986 all'art 16-bis, comma 1 lettera i) recita: interventi relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.

Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**L'appuntamento**
Proseguono gli approfondimenti che due volte alla settimana (il martedì e il venerdì) saranno dedicati ad analizzare casi concreti legati all'applicazione del nuovo superbonus

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Quotidiano Data 05-03-2021
Pagina 28
Foglio 1

IL MIO 110% RISPONDE

# Asseverazione anche su lavori iniziati prima del 6/10/2020

**ATTESTAZIONE SPESE PER LAVORI ANTE 6/10/2020**

**Quesito**

**Nel mio condominio sono stati eseguiti interventi trainanti (cappotto termico, rifacimento e coibentazione lastrico solare di copertura della palazzina, con salto di due classi energetiche), a seguito dei quali, nel mio appartamento, sono stati eseguiti interventi trainati di sostituzione climatizzatori e posa schermatura solare (c.d. «pergotenda»). I lavori riguardanti gli interventi trainati sono iniziati prima del 6.10.2020 (data di vigenza del Dm 6.8.2020) e le somme a saldo ad essi riferite saranno corrisposte nel periodo ricompreso tra l'inizio e il termine dei lavori trainanti.**

**Al fine di operare la detrazione del 110% del saldo delle spese relative ai predetti lavori trainati, direttamente in dichiarazione, è richiesta obbligatoriamente l'asseverazione della congruità delle spese sostenute, oppure essendo i lavori trainati iniziati prima del 6.10.2020 è sufficiente la sola dichiarazione di rispondenza dei requisiti tecnici rilasciata dai fornitori/installatori ai sensi dell'art 12 del Dm 6.8.2020 (requisiti tecnici)?**

***R.T.***

Risposta

*La maxi-detrazione si applica alle spese sostenute per interventi «trainanti» e «trainati», dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, indipendentemente dalla data di effettuazione degli stessi. Posto quanto sopra, nonché nell'assunzione che le spese per gli interventi qualificati siano (state) sostenute nell'arco temporale di riferimento così individuato, si evidenzia ulteriormente quanto segue:*

*- per gli interventi di efficientamento energetico è necessario richiedere, sia ai fini dell'utilizzo diretto in dichiarazione del Superbonus che dell'opzione per la cessione o lo sconto, l'asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;*

*- l'asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione;*

*- per gli interventi di miglioramento energetico ammessi al Superbonus, ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020;*

*- come precisato al comma 2, dell'art. 12, del suddetto decreto, al fine di accedere alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 119, del Decreto Rilancio, permane in ogni caso l'obbligo di acquisire l'asseverazione che comprenda, nei casi previsti dalla legge, la dichiarazione di congruità delle spese sostenute nell'arco temporale di riferimento, in relazione anche agli interventi agevolati la cui data di inizio lavori sia antecedente all'entrata in vigore del decreto stesso, ovvero il 6 ottobre 2020.*

**SOSTITUZIONE CALDAIA CON CAMINO TRADIZIONALE**

**Quesito**

**Sono proprietario di un immobile dotato di una caldaia a gas e di un termocamino e ho intenzione di effettuare un intervento di sostituzione della caldaia a gas con una pompa di calore.**

**Vorrei inoltre realizzare appositi interventi atti a trasformare il termocamino in un camino tradizionale.**

**Posso fruire del Superbonus mediante la sostituzione della caldaia senza che la presenza del camino incida sul riconoscimento dell'agevolazione in questione?**

***E.O.***

Risposta

*Come evidenziato nella Circ. min. 24/E/2020, il Superbonus spetta per interventi effettuati sugli «edifici unifamiliari» o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (Ue) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo.*

*Posto quanto sopra, con specifico riferimento alla fattispecie concreta, si ritiene che nel rispetto di tutti gli ulteriori requisiti richiesti dalla relativa disciplina, nonché nel rispetto degli adempimenti previsti, si potrà fruire della misura agevolativa in esame mediante la realizzazione dell'intervento rappresentato.*

***risposte a cura di Loconte&Partners***

© Riproduzione riservata

**I quesiti possono essere inviati a superbonus@italiaoggi.it**

IMPOSTE E TASSE
Cessioni del 110% senza attese
Non c'è obbligo per i cessionari di attendere l'1 gennaio

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

IL RAPPORTO DEL CENSIS

# Avvocati, nel 2020 decisivo il reddito di ultima istanza

Per oltre il 70% degli avvocati la condizione lavorativa nel 2020 è diventata critica. Tanto che il 61, 5% dei legali, ha avuto accesso al reddito di ultima istanza previsto dal governo. È quanto si ricava dal V rapporto Censis 2021 "Avvocatura allo specchio" che stima l'impatto della pandemia sulla professione.

Dalla rilevazione, fatta a fine 2020, emerge un momento percepito molto critico dal 32% del campione («c'è poco lavoro, la situazione professionale è incerta»), mentre per il 39,% la situazione «è abbastanza critica, ci sono difficoltà ma si sopravvive».

**Maciocchi e Micardi** —*a pag. 8*

**L'effetto pandemia.** Il Covid 19 ha falcidiato le entrate degli studi: per il 47% il fatturato è diminuito, per oltre il 73% l'attuale situazione lavorativa oscilla tra abbastanza e molto critica.
Solo l'8% dichiara una condizione positiva

43,2%

**IL LAVORO MISTO**
Durante il lockdown quasi la metà dei professionisti ha alternato il lavoro da casa a quello presso lo studio

Il Sole 24 ORE
AstraZeneca, da Italia e Ue stop all'export
Debito pubblico, un quarto dei titoli sterilizzato dalle banche centrali
Powell gela Wall Street: Fed in attesa

Primo Piano
PROFESSIONI
Avvocati, nel 2020 essenziale il reddito di ultima istanza

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

# Avvocati, nel 2020 essenziale il reddito di ultima istanza

**Indagine Censis.** Oltre il 60% degli intervistati ha avuto accesso agli aiuti statali per il Covid-19
Attivi oltre 231mila legali, quattro ogni mille abitanti. Il 50% non raggiunge 20mila euro di reddito

**Patrizia Maciocchi**

Per oltre il 70% degli avvocati la condizione lavorativa nel 2020 è diventata critica. È quanto si ricava dal V rapporto Censis 2021 «Avvocatura allo specchio» che stima l'impatto della pandemia sulla professione. Una situazione difficile, tanto che oltre il 60% degli intervistati ha avuto accesso al reddito di ultima istanza previsto dal governo. Somme considerate inadeguate, tuttavia, secondo il 54% degli intervistati, importanti per continuare la professione. Dalla rilevazione, fatta a fine 2020, si deduce l'effetto negativo sui redditi degli avvocati, proprio quando si registrava una leggera ripresa: dai 37.500 euro del 2014 ai 40.180 del 2019. Un momento percepito come molto critico dal 32% del campione «c'è poco lavoro, la situazione professionale è incerta», mentre per il 39,% la situazione «è abbastanza critica, ci sono difficoltà ma si sopravvive». Tra gli ammortizzatori sociali solo il 10% ha chiesto la Cassa integrazione guadagni per Covid-19, prevista per gli studi con personale fino a 5 dipendenti. Mentre tra le misure di assistenza messe in campo da Cassa forense la più gettonata riguarda i canoni di locazione degli studi (7,6% persone fisiche, 2,6 studi associati o società tra avvocati).

I dati, relativi al 2019, disegnano una categoria - composta da oltre 231 mila avvocati, quasi quattro ogni 1000 abitanti - equamente divisa tra uomini e donne. Anche se il 2020 è l'anno del sorpasso delle avvocate: sono 153 in più dei colleghi (115.724 su un totale di 231.295 avvocati). Si conferma, nel 2019, lo "scollamento" che penalizza le donne e i giovani : solo a 50 anni si può pensare di raggiungere il livello medio. Una conferma lo scarto Nord-Sud che supera i 50 mila euro, se le regioni messe a confronto sono la Lombardia e la Calabria.

Oltre il 50% dei legali non supera comunque la soglia dei 20mila euro, mentre cresce di tre punti percentuali la fascia compresa tra i 20mila e i 50mila euro. Sfora il 30% il numero di avvocati con 10.300 euro.

Ma a far soffrire i legali in tempo di pandemia è stata più la chiusura dei tribunali che la riduzione delle entrate. Il 34,4% ha, infatti, indicato la sospensione dell'attività giudiziaria come il condizionamento più negativo, mentre l'aspetto economico è stato è stato il maggior disagio per il 30,6%. Durante il lockdown il 43% ha scelto l'alternanza del lavoro da studio e a distanza, l'attività da remoto in esclusiva è stata svolta dal 29,6%, a preferire solo lo studio è stato il 15,9% degli avvocati, mentre l'11, 3% ha dovuto interrompere per problemi organizzativi. Nel rapporto anche il parere degli italiani sulla giustizia: il 35% mette al primo posto la riforma per uscire dalla crisi economica e tornare a crescere. Al secondo posto tra le priorità il lavoro, la salute e la scuola (33,2%).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## La fotografia della professione

**CONDIZIONE LAVORATIVA**
Come definirebbe la sua condizione lavorativa? *In %*

| | |
|---|---|
| **Molto critica** | 32,9 |
| **Abbastanza critica** | 39,5 |
| **Stabile** | 19,8 |
| **Positiva** | 7,3 |
| **Molto positiva** | 0,5 |

Fonte: rapporto Censis sull'avvocatura

**REDDITO DI ULTIMA ISTANZA**
Ha fatto domanda per i bonus? *In %*

| | |
|---|---|
| **Sì, ho ricevuto i bonus di marzo e aprile** | 61,5 |
| **Sì, ho ricevuto solo una rata** | 2,3 |
| **Sì, ma la richiesta è stata respinta** | 0,5 |
| **No, per mancanza requisiti** | 30,8 |
| **Altro** | 4,6 |

Fonte: rapporto Censis sull'avvocatura

**Avvocatura allo specchio: la ricerca presentata oggi sul sito di Cassa forense dalle 10.15**

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Quotidiano Data 05-03-2021
Pagina 29
Foglio 1

ENTRATE: VALE LA MAPPA DELLA PROTEZIONE CIVILE

# Intreccio di norme sulla classificazione delle zone sismiche

Per capire se il Comune in cui si trova l'immobile su cui effettuare interventi sia in una «zona sismica» occorre cercare di sbrogliare una vera matassa normativa. Infatti, in base all'articolo 119, comma 4, del Dl 34/2020, le disposizioni del cosiddetto supersismabonus non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3274 del 20 marzo 2003.

Questa nota era già presente nel sismabonus tradizionale, di cui alla legge di Bilancio 2017, e già allora ha sollevato qualche perplessità. In particolare si rileva che l'ordinanza è stata poi sostituita e aggiornata dalla 3519 del 28 aprile 2006 e solo a seguito di quest'ultima sono state classificate come sismici moltissimi comuni italiani (buona parte della Lombardia, alcune zone dell'Emilia, eccetera). Ne consegue che, da una lettura pedissequa del provvedimento, un Comune come Milano, attualmente in zona sismica 3, potrebbe non fruire dei bonus strutturali in quanto è stato classificato solo a seguito della ordinanza 3519 (attraverso la Dgr 2129/2014 entrata in vigore il 10 aprile 2016). O ancora, si pensi alla regione Veneto che solo a gennaio 2021 ha deliberato l'aggiornamento delle zone sismiche del proprio territorio e una nuova mappa.

Non è certo questo l'intento del legislatore, tant'è che già nella legge di Bilancio 2018 veniva ampliato l'articolo 16 del Dl 63/2013, comma 1-septies, citando correttamente i Comuni ricadenti nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 (Opcm 3519 del 28 aprile 2006).

Si è dunque creato una sorta di corto circuito normativo, in quanto il Dl 34/2020 dice che per i commi da 1-bis a 1-septies le zone sismiche sono individuate dalla ordinanza 3274/2003 ma il comma 1-septies contiene a sua volta il riferimento, aggiornato, alla Opcm 3519/2006. A ciò si aggiunge che l'agenzia delle Entrate, nella sua guida di luglio 2020, con la Faq 25, rimanda a una mappa del sito del dipartimento della Protezione civile.

Tale mappa, maggiormente tarata sulla pericolosità sismica che non sulla classificazione amministrativa, riporta molto più delle semplici 4 zone, oltre a tenere conto dell'esistenza di aree amministrative suddivise in zone differenti. Così ci si può chiedere se nella zona "3-4" sia possibile fruire del bonus? E nella "3B"?

L'8 gennaio 2021 l'Agenzia delle entrate è ulteriormente intervenuta in merito, con la risposta all'interpello 25 riguardante il comma 1-septies: laddove l'ente territoriale istituisca delle sottozone sismiche, se queste possiedono le stesse caratteristiche delle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all'Opcm 3274 del 20 marzo 2003, gli acquirenti degli immobili demoliti e ricostruiti, che possiedono tutte le caratteristiche richieste da norme e prassi possono beneficiare della detrazione.

Quindi, ancora una volta, si contraddice il riferimento aggiornato dell'1-septies (Opcm 3519/2006) citando il riferimento superato (Opcm 3274/2003); in questo caso, però, c'è un'apertura verso le eventuali suddivisioni ulteriori dell'ente territoriale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sismabonus autonomo nelle unità collegate

Tecnologia e sviluppo al servizio della salute

Open-Co e il laboratorio 4.0:

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Quotidiano Data 05-03-2021
Pagina 1
Foglio 1

ANTICIPAZIONI

**Il decreto Sostegno potenzia anche i crediti d'imposta 4.0**

*Chiarello a pag. 31*

*Nel decreto Sostegno più forza alla digital transition. Correzioni alla rivalutazione terreni*

# Crediti d'imposta 4.0 potenziati

## *Aliquota al 50% pure per il 2022. Più aiuti sui software*

DI LUIGI CHIARELLO

Aliquota maggiorata al 50% sia per il 2021 che per il 2022 per il credito d'imposta legato agli acquisti di beni strumentali 4.0. L'agevolazione crescerà, invece, del 5% per i bonus sui software, che siano 4.0 e meno; mentre il credito d'imposta legato ai beni strumentali tradizionali - cioè non 4.0 - subirà una decurtazione di fondi.

Il nuovo decreto legge «Sostegno» allo studio dell'esecutivo Draghi include anche una correzione di rotta della politica nazionale sul versante degli incentivi alla transizione tecnologica del tessuto produttivo.

L'intervento è al vaglio dei tecnici dello Sviluppo economico. Di più. Secondo quanto risulta a *ItaliaOggi*, il decreto legge conterrà anche diverse modifiche relative a recenti interventi legislativi; tra queste il dicastero dell'economia ha sul tavolo una serie di correzioni sul versante rivalutazioni dei terreni. Ma andiamo con ordine.

**Le modifiche alle aliquote dei crediti d'imposta 4.0** allo studio del governo sarebbero tese a soddisfare le richieste inoltrate dalla commissione europea all'esecutivo italiano; Bruxelles a inizio anno ha invitato l'Italia ad adottare interventi funzionali alla *digital transition* dell'industria italiana, evitando politiche di semplice sostegno al ricambio dei macchinari. A questo scopo il decreto Sostegno mobiliterà subito la leva finanziaria da 6,7 miliardi di euro, già in canna perchè prevista dalla legge di bilancio per il 2021.

**A riguardo, va ricordato che il *Piano Transizione 4.0*** è stato ulteriormente rafforzato dalla Manovra per l'anno in corso e oggi, complessivamente, vale circa 24 mld di euro; risorse che, ovviamente, sono agganciate alla potenza di fuoco pluriennale messa in campo dal *Recovery plan*. E il cui target è favorire e accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale, rilanciando il ciclo degli investimenti penalizzato dall'emergenza legata al Covid-19.

**Non solo. Per assicurare supporto tecnico** al ministero dello Sviluppo economico nell'emanazione dei pareri relativi alla riconducibilità degli investimenti alle disposizioni del *Piano Nazionale Transizione 4.0*, sono stati anche stanziati due mln di euro per il biennio 2021/22 a favore di Enea.

**Tornando al decreto legge «Sostegno»**, questo dovrebbe valere complessivamente 32 mld di euro, visto l'ultimo scostamento di bilancio. Le modifiche al piano *Transizione 4.0* che dovrebbero trovarvi posto, come detto, sono diverse. In particolare:

- ***il credito d'imposta per i beni strumentali materiali 4.0***, avrà aliquota maggiorata al 50% non solo nel 2021, ma anche nel 2022.

Attualmente, la maggiorazione dell'aliquota al 50% è prevista solo per il 2021 e scende al 40% nel 2022 per le spese inferiori a 2,5 mln di euro. Mentre per gli investimenti tra 2,5 mln e 10 mln di euro è del 30% nel 2021 e del 20% nel 2022; tra i 10 e i 20 mln di investimento, invece, l'aliquota è del 10% nel biennio 2021/22;

- ***per i software 4.0***, l'aliquota sale, invece, dal 20% dal 25%. Attualmente l'incremento previsto è dal 15 al 20%;
- ***i software tradizionali*** vedranno l'aliquota salire dal 10% al 15% (come già previsto per i beni funzionali allo *smart working*). Attualmente, l'aliquota è fissata al 10% per gli investimenti fatti nel 2021 e al 6% per quelli effettuati nel 2022

**Di contro, dovrebbe diminuire la quota** di fondi destinati al credito d'imposta per i beni strumentali non 4.0 (ex super-ammortamento), con aliquota al 10% solo nel 2021.

**Infine, sarà la stesura definitiva del decreto** «Sostegno» a chiarire se le modifiche alle agevolazioni per la transizione tecnologica avranno carattere retroattivo, così da coprire gli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020, come previsto dalla Manovra 2021.

© Riproduzione riservata

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Quotidiano Data 05-03-2021
Pagina 1
Foglio 1

IL MIO 110% QUOTIDIANO

**Superbonus, cessione ulteriore del credito senza attese**

*Poggiani a pag. 28*

*Nei passaggi ulteriori non valgono le regole per l'utilizzo del credito in compensazione*

# Cessioni del 110% senza attese

## *Non c'è obbligo per i cessionari di attendere l'1 gennaio*

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Cessioni ulteriori del 110% senza attese. Non sussiste, in tal caso, l'obbligo da parte del cessionario di attendere il 1° gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa, come invece è stato disposto per l'utilizzazione in compensazione del credito d'imposta.

Come indicato in particolare dall'art. 121 del dl 34/2020, il contribuente, in luogo della detrazione diretta della detrazione maggiorata del 110%, di cui all'art. 119 del dl 34/2020 e delle altre detrazioni per gli interventi edilizi esplicitamente indicati, può, alternativamente, ottenere un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo o cedere a terzi, comprese banche e istituti finanziari, il credito d'imposta maturato, per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021, nonché del 2022 ma, in tale ultimo caso, limitatamente al 110%.

Il fornitore e/o cessionario possono, alternativamente, decidere di utilizzare il credito acquisito in compensazione con tributi e contributi oppure, a loro volta, cederlo ad altri soggetti, monetizzando (e cartolarizzando) il credito acquistato.

Com'è noto, il contribuente deve esercitare la scelta per lo sconto o la cessione inviando apposito modello all'Agenzia delle entrate (per le spese sostenute nel 2020 entro la fine del mese in corso) con la possibilità di annullare o sostituire integralmente la detta comunicazione entro il quinto giorno del mese successivo a quello di trasmissione.

Il fornitore e/o cessionario non ha, però, l'immediata disponibilità del credito che gli è stato ceduto giacché deve attendere, innanzitutto, il momento in cui la detta comunicazione non può più essere sostituita e/o annullata; una volta superato il detto termine, i fornitori e/o cessionari potranno accedere all'area autenticata del sito web dell'Agenzia delle entrate nella «piattaforma cessione crediti» al fine di visualizzare i crediti ceduti (e ricevuti), con la conseguente possibilità di rifiutarli e/o accettarli.

Dopo l'accettazione, i crediti resteranno visibili nel cassetto fiscale del cessionario e saranno utilizzabili in compensazione con utilizzo della delega modello «F24» (Agenzia delle entrate, provvedimento n. 283847/2020, come modificato) mentre con il rifiuto i crediti resteranno nella disponibilità del cedente che potrà presentare una nuova comunicazione, scegliendo anche altro cessionario.

I fornitori e cessionari dovranno utilizzare il credito ceduto, se accettato, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione di cessione ma non prima del 1° gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese, con l'ulteriore conseguenza che la quota di credito d'imposta non utilizzata entro il 31/12 dell'anno di riferimento non potrà essere utilizzata negli anni successivi e dovrà intendersi definitivamente persa, potendone fruire con la medesima ripartizione in quote annuali con la quale la detrazione sarebbe stata fruita dal committente (5 o 10 anni), ai sensi dell'art. 121 del dl 34/2020; recentemente (risoluzione n. 83/E/2020) sono stati istituiti i codici tributo necessari distinti per tipologia di intervento cui la detrazione si riferisce.

È chiaro che, per il cessionario, il recupero in compensazione risulta piuttosto lungo, soprattutto con riferimento ai bonus ordinari e, quindi, il legislatore ha reso possibile cartolarizzare il credito concedendo al fornitore e/o cessionario la possibilità di cedere a sua volta i crediti ad altri soggetti (terzi o banche) a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla puntuale ricezione della comunicazione trasmessa dal contribuente; la conseguenza è interessante giacché, in tal caso, non sussiste l'obbligo di attendere il 1° gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa, come è stato disposto, invece, per l'utilizzo in compensazione. L'ulteriore comunicazione, a cura del cessionario, deve essere trasmessa dal soggetto cedente, a pena di inefficacia, con le procedure presenti nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate, dopo aver convalidato l'accettazione della precedente cessione.

Infine, il cessionario, che sceglie di trasferire ulteriormente il credito ricevuto, deve rispettare cinque giorni dall'invio della comunicazione per ottenere la ricevuta (o scarto), cui segue il termine ultimo per la sostituzione o annullamento della stessa (entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio), poi dal 10 del mese successivo all'invio il secondo cessionario può accettare o rifiutare il credito visualizzato nella piattaforma, e a partire dai cinque giorni successivi il secondo cessionario potrà vedersi accreditato il credito o, con le medesime tempistiche, potrà iniziare ad utilizzare la prima quota del credito, ma a partire dal 10 del mese successivo.

*© Riproduzione riservata*

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.